



## **Titolo**

Illecito sportivo – obbligo di denuncia - art. 30, comma 7, CGS – presupposti – conoscenza fatti sufficientemente certi, obiettivi, delineati e disciplinarmente rilevanti - convinzione soggettiva di irrilevanza – non rileva

## **Descrizione**

L'obbligo di denuncia di un illecito sportivo (nel caso di specie in relazione alle previsioni di cui agli articoli 24, comma 5, e 30, comma 7, CGS), espressione dei principi di lealtà, probità e correttezza, non postula che il soggetto abbia la consapevolezza e la convinzione della rilevanza e della gravità del fatto per l'ordinamento sportivo, ma solo che egli abbia appreso, come che sia e senza la necessità di ulteriore specifica attività di indagine o di riscontro, un elemento fattuale, purché sufficientemente certo, obiettivo e delineato nella sua materialità, disciplinarmente rilevante secondo l'ordinamento sportivo, non valendo ad escluderlo la soggettiva convinzione che quel fatto non integri gli estremi dell'illecito sportivo, tale valutazione non competendo al soggetto, ma solo agli organi inquirenti e giudicanti.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 16/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 30, comma 7, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0016 CFA del 23 settembre 2021 (Gagliardi Francesco - Fricano Giacomo - Francesco Giuseppe Bruno - Calaciura Giuseppe - Ciadamidaro Giovanni Mirko - Ali Giovanni - A.S.D. Troina/Procura Federale)**